



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 136/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69045 del registro di segreteria,
proposto da:

T. S. S., nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, cod. fisc.
TOMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mario Bacci, Chiara
Chessa ed Eleonora Barbini, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'avv. Mario Bacci, sito a Roma in via Capuana n. 207, con i
seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

mariobacci@ordineavvocatiroma.org;

chiara.chessa@pcert.it;

avveleonorabarbini@puntopec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale

rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura

in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.

Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo

in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i

seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle

notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

In data 8 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa con

sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art.

167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, T. S. S. ha convenuto in giudizio

l'INPS, chiedendo che venga dichiarata l'irripetibilità dell'indebito

pensionistico di € 6.809,25, con la conseguente restituzione delle

somme indebitamente trattenute *medio tempore*, maggiorate di

interessi e rivalutazione monetaria; col favore delle spese di lite, da

distrarre in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la pensione gli sarebbe

stata liquidata in via provvisoria a decorrere dal 14 agosto 2017, data

del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età, con la

determina dell'INPS di Trapani del 6 giugno 2017 (all. 1), dove veniva

riportata in “*nota*” la seguente dicitura: “*in considerazione dei tempi*

tecnici necessari all'istituto per l'attuazione dell'art. 1 comma 707

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.

Il trattamento pensionistico sarebbe stato poi rideterminato in via definitiva con la determina n. TP012021935008 del luglio 2021, con la conseguente pretesa di restituzione della somma di € 6.809,25, indebitamente percetta nel periodo 2017 – 2021 (pari ad anni 4 e mesi 1).

A parere del procuratore, l'indebito non dovrebbe essere recuperato, sia in quanto il ricorrente avrebbe percepito la maggior somma originariamente determinata in buona fede e senza alcun dolo, sia perché sarebbero stati lesi il principio dell'affidamento e quello di trasparenza amministrativa, da un lato a causa del decorso di un lungo arco temporale, comunque superiore ai tre anni indicati dalle Sezioni Riunite (sent. n. 2/2012/QM), dall'altro in considerazione dell'ingiustificabilità del ritardo dell'INPS, che era a conoscenza già da due anni del criterio del “doppio calcolo” di cui al comma 707 dell'art. 1 della legge n. 190/2014. Inoltre, l'errore non sarebbe stato conoscibile con l'ordinaria diligenza, a causa dell'elevato tasso di tecnicismo dei criteri di calcolo.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto che il ricalcolo non avrebbe fatto seguito ad un errore materiale, ma sarebbe stato eseguito in applicazione del comma 707 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, sicché non sarebbe applicabile la normativa di cui all'art. 169 del DPR n. 1092773, dettata per la ripetizione dell'indebito pensionistico, che comunque non prevederebbe termini di

decadenza.

Inoltre, ha evidenziato che il ricorrente sarebbe stato reso edotto *expressis verbis* della natura provvisoria del primo provvedimento di liquidazione e della necessità di procedere al ricalcolo per legge, “*in considerazione dei tempi tecnici necessari*” (...) “*per l’attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”.

Peraltro, non vi sarebbe alcun automatismo tra il superamento del termine triennale e l’irripetibilità dell’indebito e, di contro, graverebbe sul ricorrente l’onere di provare l’esistenza di un legittimo affidamento, che nel caso in esame non sarebbe configurabile per il carattere dichiaratamente provvisorio della pensione erogata.

Ha concluso per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Con memoria del 26.2.2024, parte ricorrente ha richiamato le argomentazioni enucleate nell’atto introduttivo, sottolineando il lasso di tempo trascorso tra la determinazione della pensione provvisoria e la liquidazione di quella definitiva, che sarebbe stato valorizzato da un precedente giurisprudenziale formatosi su un caso del tutto analogo (la sent. della Sez. Giur. Sicilia n. 29/2024). Con le successive note del 22.6.2024, ha aggiunto che il ritardo nell’applicazione del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 sarebbe di per sé ingiustificabile, non avendo l’INPS illustrato le ragioni delle difficoltà incontrate ed essendosi limitato a fare riferimento, in sede giudiziaria, al tardivo aggiornamento dell’applicativo informatico.

L’INPS, con memoria del 10.9.2024, ha ribadito la legittimità del

proprio operato, soffermandosi sulla necessità di procedere al doppio calcolo imposto dalla legge.

In data 8 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda non è fondata.

Secondo l'orientamento più recente delle Sezioni Riunite (sent. n. 2/2012 QM), fermo restando che *“il protrarsi del tempo del trattamento provvisorio non cagiona alcun consolidamento in una impropria pensione definitiva (con illegittimità dell'indebito), bensì attualizza una delle condizioni perché il lavoratore-pensionato possa chiedere al Tribunale amministrativo regionale il risarcimento del danno da ritardo”*, sussiste indubbiamente *“il diritto-dovere (rectius: il potere) dell'amministrazione di ripetere l'indebito anche dopo la scadenza dei termini del procedimento” per la liquidazione della pensione definitiva*, in quanto *“gli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162”* della stessa legge, *“con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”*.

In altri termini, *“la Pubblica amministrazione non perde il potere di adottare il provvedimento di recupero, poiché tale esito, di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale”* (sul punto, v. anche Corte dei conti,

Sez. riunite, sent. n. 7/2011/QM).

Pertanto, il superamento del termine non implica ex se l'irripetibilità dell'indebito pensionistico; per converso, però, occorre tener conto della tutela della buona fede e dell'affidamento del pensionato, inteso come *“una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita”*.

Nello specifico, il principio dell'affidamento consta di tre elementi costitutivi: *“a) un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; b) un elemento oggettivo, idoneo a rendere l'affidamento “legittimo”, nel senso che il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e che non merita, per contro, protezione l'aspirazione all'intangibilità di quanto il privato stesso abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale, che consente all'affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività, sicché il decorso del tempo più che un fattore di potenziamento dell'affidamento, finisce per esserne un elemento costitutivo”*.

In quest'ottica, le Sezioni riunite ribadiscono più volte come, per

potersi parlare di legittimo affidamento, non sia affatto sufficiente il mero decorso del termine stabilito per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, ma come occorra invece procedere ad una valutazione complessiva, che tenga conto di ogni circostanza di rilievo.

Infatti, *“il legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali”*, esemplificativamente, *“a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”*.

L'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione di legittimo affidamento grava sulla parte ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo, di ostacolo alla restituzione dell'indebito pensionistico preteso dall'amministrazione (Sez. II Centr. App., sent. n. 195/2018).

Nel caso in esame, è decorso il periodo triennale, indicato dalle Sezioni riunite come termine di riferimento per la liquidazione della pensione definitiva, ma il provvedimento è stato adottato in un arco di

tempo di per sé non irragionevole, pari ad anni 4 e mesi 1.

Inoltre, nel provvedimento di liquidazione provvisoria era specificato *expressis verbis* che non si trattava della determinazione definitiva, sicché il ricorrente era al corrente della possibilità di una riduzione dell'importo mensile attribuitogli.

Infatti, a differenza che nella fattispecie presa in esame nella sentenza n. 29/2024, citata nella memoria del 26.2.2024, nello stesso atto introduttivo si dà atto che, nella determina provvisoria dell'INPS di Trapani del 6 giugno 2017 veniva riportata in “*nota*” la seguente dicitura: “*in considerazione dei tempi tecnici necessari all'istituto per l'attuazione dell'art. 1 comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria*”. In quel caso, invece, si trattava di una dicitura del tutto generica e inidonea a consentire all'interessato di comprendere le ragioni che impedivano l'immediata liquidazione definitiva del trattamento (v. sent. Sez. Giur. Sicilia, n. 29/2024, pagg. 8 – 9).

Tenendo conto dello *specifico avvertimento* sulla provvisorietà della liquidazione e sulla non irrilevante differenza tra le due determinazioni, che ha fatto maturare in pochi anni un indebito complessivo di € 6.809,25, non è ipotizzabile che il percipiente potesse davvero ritenere in buona fede che la situazione si fosse già consolidata con la prima liquidazione, *dichiaratamente* di carattere provvisorio.

In quest'ottica, ai fini della prova del legittimo affidamento, non ha alcun rilievo la sussistenza o meno di giustificazioni per il ritardo

dell'INPS nell'adozione della determina definitiva; peraltro, sotto questo profilo, non appare comunque ultroneo porre in evidenza che Ivi era l'oggettiva necessità di aggiornare i sistemi informatici per l'applicazione del criterio del doppio calcolo, entrato in vigore a cavallo tra il 2014 e il 2015. Tenendo conto dei tempi tecnici necessari per aggiornare il sistema su base nazionale e per riesaminare le numerosissime pratiche sospese, un modesto ritardo (di un anno e un mese) rispetto al termine tendenzialmente individuato in via giurisprudenziale non appare, tenuto conto di tutte le circostanze, tale da ingenerare un solido affidamento nel ricorrente. In difetto di prova del legittimo affidamento del pensionato, il ricorso non può che essere rigettato.

Avuto riguardo alle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da T. S. S. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2025.

